SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 33**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1985, n. **883.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1951, n. 1160, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 14 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dei vari corsi di laurea sono inserite le seguenti discipline come sotto specificate:

A) *Laurea in materie letterarie:*

geografia economica, politica e sociale;
geografia umana.

B) *Laurea in pedagogia:*

geografia economica, politica e sociale;
geografia umana.

C) *Laurea in lingue e letterature straniere:*

geografia economica, politica e sociale;
geografia umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 229

86G0098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **884.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

biometria e antropometria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 231

86G0100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **885.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 14 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

letteratura comparata;
storia dell'Europa occidentale;
letteratura spagnola contemporanea.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'Europa occidentale.

Nell'art. 44, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

letteratura comparata;
storia dell'Europa occidentale;
letteratura spagnola contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 230

86G0099

LEGGE 29 gennaio 1986, n. **21.**

Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestazioni

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità *una tantum*;

2) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*, di cui al comma 1.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.

Art. 2.

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

4. La misura della pensione non può essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine è quello fissato per l'anno in corso.

5. Se la media dei redditi è superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 è ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.

6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

8. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 3.

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 4.

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.

2. Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 16; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Art. 5.

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 6.

Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sarà approvato, varranno le modalità in uso precedentemente.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 7.

Pensioni di reversibilità ed indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

5. Le quote delle pensioni di reversibilità e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

Art. 8.

Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.

2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

Art. 9.

Erogazioni a titolo assistenziale

1. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.

3. Il trattamento di assistenza può essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalità stabilite dal comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) sul reddito sino a lire 50 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

3. Il contributo previsto al comma 1 del presente articolo è dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al comma 7 dell'articolo 2, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotto alla metà per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Art. 11.

Contributo integrativo

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.

Art. 12.

Reddito professionale

Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 13.

Variabilità dei contributi

1. La percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

Art. 14.

Soppressione dei contributi

1. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b)* e *c)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione all'andamento finanziario della Cassa, e comunque entro il 31 dicembre 1994. Sempreché non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

3. L'aggio riconosciuto ai rivenditori di valori bollati e alle loro federazioni sotto forma di scarto sul prezzo facciale delle marche, di cui alla citata legge 12 marzo 1968, n. 410, non ha carattere di provvigione.

Art. 15.

Rivalutazione dei redditi

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7 e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT, di cui all'articolo 16.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

Art. 16.

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al comma 1 è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.

5. La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.

6. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di L. 100.000 per il primo e secondo, e di L. 10.000 per il terzo.

7. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verrà determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni

1. Tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

3. In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

8. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare.

9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 13 e 25 della presente legge.

10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

11. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti i dottori commercialisti, compresi i pensionati.

Art. 18.

Pagamento dei contributi

1. I contributi minimi di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 11, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.

6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione, la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Il termine per il ricorso contro i ruoli, previsto dal comma 3 dell'articolo 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è elevato da trenta a sessanta giorni.

Art. 19.

Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

Art. 20.

Controllo delle comunicazioni

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21.

Restituzione dei contributi

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonchè di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'articolo 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.

2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo è integrato a tale importo.

3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di età. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 22.

Iscrizione alla Cassa

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui avviene.

2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

4. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11, rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

6. Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.

Art. 23.

Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.

4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

Art. 24.

Fondi per la previdenza e l'assistenza

1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

a) il fondo per la previdenza;

b) il fondo per l'assistenza.

2. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

a) per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;

b) per il resto, al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9, per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

5. L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

Art. 25.

Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

c) per ciascun anno dal 1974 in poi:

1) reddito professionale dichiarato, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

2) volume di affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

Art. 26.

Riduzione dell'anzianità di iscrizione

1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti

fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianità venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di età ed il 1987.

2. Per gli iscritti ai quali è applicabile l'articolo 5, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta a quella ivi prevista.

3. La riduzione e applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'età pensionabile, una anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

4. La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

5. Per coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), è ridotto a cinque anni e la pensione può essere concessa qualunque fosse l'età dell'avente diritto al momento di iscrizione alla Cassa.

6. Le iscrizioni avvenute prima dell'antrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

Art. 27.

Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio

Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi del precedente articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Pensioni in corso

I titolari di pensioni di ogni tipo, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'articolo 16.

Art. 29.

Contribuzione integrativa per il periodo pregresso

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 27, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. La somma del contributo convenzionale e della integrazione non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. L'integrazione può essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

4. Ai fini del comma 2 dell'articolo 2, il reddito annuo professionale sarà pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.

5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.

Art. 30.

Riliquidazione delle pensioni

1. I titolari di pensioni di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purchè entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 27.

2. L'integrazione contributiva è ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi del precedente articolo 16 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Per i titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al primo comma, l'integrazione contributiva è dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 2 dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 27 e 29.

5. Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al comma 1, si applica il comma 3 dell'articolo 10. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, puo essere loro applicato il comma 7 dell'articolo 2, purché facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente all'entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui ai commi precedenti, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

6. Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 7.

Art. 31.

Pensionati di altra Cassa di previdenza

La riliquidazione e la maggiorazione della pensione, previste nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30, non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

Art. 32.

Iscritti in più albi professionali

1. L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

Art. 33.

Indennità, compensi e rimborsi spese

L'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è sostituito dal seguente:

«Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 34.

Delega di funzioni

1. All'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonché alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere *d*) ed *e*) del primo comma del presente articolo».

2. All'articolo 11 della stessa legge è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g*) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti».

3. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purché in Italia, dal presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza».

Art. 35.

Direttore generale

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale, il quale:

a) coordina il funzionamento degli uffici;

b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

3. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello. soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 36.

Disposizione finale

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 12:

Per «reddito professionale», come definito dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), si intende il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, compreso quello in forma associata, costituito da società o associazioni fra artisti e professionisti prive di personalità giuridica.

Note all'art. 14:

— La legge n. 100/1963, concerne l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. I contributi previsti dall'art. 17, lettere *b)* e *c)*, sono i seguenti:

«*b)* il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate "San Marco", a cura del dottore commercialista, sù ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali, sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali, sui documenti emessi dagli Ordini professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie, sulle parcelle professionali;

c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società».

— La legge n. 410/1968, concerne modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commercialisti. I contributi di cui si fa cenno sono elencati nell'art. 1 di tale legge, come modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1140, il cui testo è il seguente:

«Art. 1. — Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:

a) contributo di L. 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'art. 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative; detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna;

b) contributo di L. 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di L. 2.000, su ogni delega o mandato di rappresentanza relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonché davanti alle giunte provinciali amministrative;

c) contributo di L. 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri di cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative».

— L'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, ha stabilito che: «Il contributo previsto dall'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'art. 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di L. 5.000.

Il contributo di L. 3.000 è dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative».

Nota all'art. 18:

Il comma 3 dell'art. 40 della legge n. 100/1963 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 14) prevede che avverso l'iscrizione nel ruolo gli interessati possono proporre ricorso nel termine di sessanta giorni (così come modificato dalla legge qui pubblicata) dall'avviso esattoriale di pagamento nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione.

Nota all'art. 22:

L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzata e didattica) prevede che i professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno e i cui nominativi vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti, vengano inclusi in un elenco speciale.

Nota all'art. 24:

Le pensioni di cui all'art. 5 della legge n. 410/1968 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 14) vengono concesse, a richiesta, ai professionisti che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 10, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di età, con almeno 25 anni di esercizio professionale.

Nota all'art. 26:

L'art. 5, lettera *b*), della legge n. 1140/1970 (Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali) riguarda la corresponsione della pensione diretta di vecchiaia ai dottori commercialisti che, al compimento del settantesimo anno di età, abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.

Nota agli articoli 27 e 28:

Per l'argomento della legge n. 1140/1970 v. nella nota precedente.

Nota all'art. 29:

Il testo dell'art. 32 della legge n. 100/1963 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 14) è il seguente:

«Art. 32. — L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, *il diritto alle prestazioni della Cassa*, salvo quanto disposto dall'art. 31».

L'art. 31 della medesima legge prevede che: «L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

Alla data di cancellazione dall'albo il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa».

Note all'art. 33:

— Per l'argomento della legge n. 100/1963 v. nelle note all'art. 14.

— La legge n. 70/1975 reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Nota all'art. 34:

Il testo degli articoli 9, 11 e 8 (riportati nell'ordine come sono citati) della legge n. 100/1963 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 14), quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 9. — Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, *nomina soggetta* all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta.

Le delibere di cui alle lettere *f)* e *g)* sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonché alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) *ed* e) *del primo comma del presente articolo».*

«Art. 11. — La giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'art. 40;

g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti».

«Art. 8. — Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera *b*), della presente legge.

Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purché in Italia, dal presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti».

Nota all'art. 35:

La legge n. 70/1975 concerne disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 334):

Presentato dall'on. FIANDROTTI e dall'on. DIGLIO il 10 agosto 1983.

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 ottobre 1983, con pareri delle commissioni I, IV, V e VI.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 16, 24 ottobre 1984; 20 marzo 1985.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 10 luglio 1985.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa e approvato l'11 luglio 1985, in un testo unificato con atti numeri 1080 e 1225.

Senato della Repubblica (atto n. 1439):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 settembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 25 settembre 1985, 14 novembre 1985.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede redigente, il 17 dicembre 1985.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede redigente, il 18 dicembre 1985.

Relazione scritta e testo degli articoli annunciati il 14 gennaio 1986 (atto n. 1439/A - relatore: sen. GIUGNI).

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1986.

86G0105

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1985), **coordinato con la legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986), **recante: «Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:

a) *pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei 30 giorni successivi al termine stabilito;*

b) *in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;*

c) *in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;*

d) *in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;*

e) *in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito.*

1-bis. *Qualora il versamento dei contributi e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva è fissata nella misura pari al 200 per cento dei contributi e premi dovuti.*

1-ter. *Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva è commisurata all'importo non versato.*

1-quater. *Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali.*

1-quinquies. *Gli istituti previdenziali determinano, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva.*

La somma aggiuntiva è ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontaneamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora entro trenta giorni dalla richiesta degli enti previdenziali i soggetti stessi provvedano al pagamento dei predetti contributi e premi.

2-bis. *In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.*

3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986. Il versamento dei contributi e premi può essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a sei, delle quali la prima, entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione.

4. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro il *2 febbraio 1986*, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, sempreché, *nel caso di accoglimento della domanda, effettuino puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e,* nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1.

5. Il versamento degli oneri accessori, relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e il cui pagamento non sia stato già richiesto, è effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta degli enti previdenziali.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 si applicano altresì per i contributi e premi dovuti nel periodo 21 luglio-20 novembre 1985.

7. È elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

8. Fino alla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettino da parte degli enti impositori, le sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, che entro il 20 febbraio 1986 presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi, con una riduzione del 50 per cento.

8-bis. *Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985 erano parte in procedimenti amministrativi o giudiziari in materia previdenziale e assistenziale. Nei confronti di tali soggetti, gli istituti previdenziali e*

assistenziali; successivamente alla definizione della vertenza, fisseranno il termine entro il quale dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985. Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo.

8-ter. *Le aziende che si trovino in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 31 dicembre 1985 non incorrono nelle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo per quanto riguarda i debiti contributivi consolidati anteriormente all'apertura della procedura ove provvedano al loro pagamento entro trenta giorni dalla data di chiusura della procedura stessa.*

8-quater. *Le camere di commercio e gli enti presso i quali sono gestiti gli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni, sono tenuti a comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri avanti richiamati.*

9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti ai Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

9-bis. *I soggetti che ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, hanno presentato istanza di regolarizzazione dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali mediante cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ritenuti anche parzialmente non maturati, sono ammessi ai benefici previsti dal predetto decreto-legge a condizione che i crediti ceduti risultino maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985.*

10. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

11. Per le domande di rateazione presentate entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data.

(Il comma 12 è soppresso).

13. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Art. 1-bis.

1. È sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1° luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. Dalla sospensione di cui al comma precedente sono escluse le aziende agricole che hanno già beneficiato a qualsiasi titolo dei provvedimenti di rateizzazione dei contributi venuti a scadere nel periodo di cui al comma precedente.

3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1° luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 1-ter.

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-81 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonchè i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.*

Art. 1-quater.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può essere modificata annualmentte sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

Art. 1-quinquies.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 si applicano alle imprese assicuratrici nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Art. 1-sexies.

All'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato».

Art. 2.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può emanare anche con unico decreto i provvedimenti in materia di prestazioni per integrazioni salariali e per disoccupazione speciale, per periodi semestrali e con riguardo a più aziende.

Art. 3.

1. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere fino al 31 dicembre 1986, per conto delle intendenze di finanza, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

Art. 4.

1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui — il cui ammortamento ha già avuto inizio — concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti ed organismi pubblici tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti ed organismi pubblici stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in quattro rate, di ammontare pari ad un quarto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 16 dicembre 1985 e 16 marzo, 16 giugno e 16 settembre 1986.

3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti, da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 2368.

4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al predetto capitolo 2368.

Art. 5.

1. Quando cade in giorno non lavorativo il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, le somme relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo nonchè le somme per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali, devono essere versate, in deroga al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente.

2. Le aziende di credito devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme ricevute mediante delega per il pagamento delle imposte sul reddito e quelle riscosse in qualità di esattori a titolo di imposte erariali, escluse quelle introitate con le modalità di cui al successivo comma 4. Restano ferme le altre modalità nonchè i termini previsti dalle norme vigenti.

3. Sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, le aziende di credito non aventi stabilimenti nel capoluogo di provincia possono effettuare i versamenti di cui al precedente comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.

4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai versamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sui redditi di capitale e dei relativi acconti effettuati dalle aziende e dagli istituti di credito.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il decreto-legge è stato convertito dall'art. 1 della legge di conversione. L'art. 2 della legge medesima dispone quanto appresso:

«1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477, e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

NOTE

Nota all'art. 1, comma 7:

Il primo comma dell'art. 13 del D.-L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è il seguente:

«L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi revisti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso».

Nota all'art. 1, comma 9:

L'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è il seguente:

«Art. 67. (*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*). — Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi dei debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

Nota all'art. 1, comma 9:

L'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è il seguente:

«Per il servizio relativo ai pagamenti da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo è tenuto a precostituire in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, almeno cinque giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.

Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive da esso amministrate.

In difetto delle disponibilià di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro può disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma.

In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, è dovuto da parte dell'istituto un interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di emissione.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

*Nota all'art. 1, comma 9-*bis:

L'art. 4 del D.-L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, è il seguente:

«I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984.

La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purché gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-*bis* e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985.

Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio».

Nota all'art. 1, comma 13:

L'art. 633 del codice di procedura civile è il seguente:

«TITOLO I.

DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I.

DEL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE

Art. 633. *(Condizioni di ammissibilità).* — Su domanda [638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634];

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636 s.];

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori del Regno o dei territori soggetti alla sovranità italiana».

Nota all'art. 1, comma 13:

L'art. 642 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 642. *(Esecuzione provvisoria).* — Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione [651]; c. c. att., 641.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 [649].

Nota all'art. 1-ter, comma 1:

Gli articoli 4 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, sono i seguenti:

«Art. 4. — Al finanziamento degli istituti di patronato di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di una aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non superiore allo 0,50 per cento dei contributi versati agli istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo».

«Art. 5. — I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, presso la tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o alla efficienza dei servizi degli istituti stessi.

Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono tenuti a fornire al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, nei modi e nei termini da questo indicati la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali svolte nei singoli esercizi».

Nota all'art. 1-quinquies, comma 1:

L'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è il seguente:

«Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Il contributo di cui al primo comma è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità, sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato.

Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente caricamenti delle tariffe medesime».

Nota all'art. 1-sexies:

L'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

«Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo».

86A0965

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa padana - Società cooperativa a r.l.», in Saronno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dal commissario governativo onorevole Pierino Azimonti, nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa padana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Saronno (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa padana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Saronno (Varese), costituita per rogito notaio dott. Mario Belasio in data 5 ottobre 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Azimonti Pierino, nato il 22 dicembre 1909, residente in Busto Arsizio in via Ferrini, 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A0850

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 1986.

Ulteriori norme per la revisione 1986 dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), nel testo modificato del decreto ministeriale 30 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 7 novembre 1981), 15 gennaio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983), 2 gennaio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984) e 9 novembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 novembre 1984), con i quali è stata stabilita la revisione generale delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta negli anni dal 1964 al 1974 compreso, da ultimare entro il 1985;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 1985), con il quale è stata disposta la revisione generale dei motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi adibiti al trasporto di sostanze alimentari deperibili;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985), con il quale è stata disposta per il 1986 la revisione generale delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1975 nonché degli autocarri e degli autoveicoli per trasporti specifici di massa complessiva non superiore a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 1980;

Ritenuto necessario adottare, in presenza di una situazione di obiettiva difficoltà per l'utenza, provvedimenti mirati al fine di assicurare comunque che nei veicoli per i quali è prevista la visita e prova di revisione sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti;

Ritenuto che possano, a richiesta degli interessati, essere esentati dalla revisione di cui al citato art. 55 i veicoli che, in occasione di operazioni di manutenzione o ripristino da parte di un'idonea officina appartenente alla rete della fabbrica costruttrice del veicolo, abbiano di recente superato presso le officine stesse anche i controlli sugli elementi di cui alla tabella II allegata al decreto ministeriale 29 gennaio 1981 sopra citato limitatamente ai dispositivi previsti per l'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo tecnico;

Ferma restando per l'utenza la facoltà di presentare i veicoli a visita e prova di revisione presso gli uffici della motorizzazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Le norme di cui al presente decreto si riferiscono ai veicoli per i quali con decreto ministeriale emanato ai sensi del primo comma dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, venga disposta la revisione.

Le norme stesse possono, altresì, essere applicate ai veicoli da sottoporre a revisione a richiesta degli interessati, nonché ai veicoli che vengano sottoposti a revisione singola a seguito d'incidente stradale.

Art. 2.

Con le riserve di cui al punto *h)* del successivo art. 3, sono esenti dalla visita e prova di revisione i veicoli di cui all'art. 1 per i quali venga presentata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile un'attestazione d'idoneità alla circolazione — di data non anteriore a tre mesi — dalla quale risulti che, il veicolo, in occasione di lavori di manutenzione o ripristino presso un'officina della fabbrica costruttrice o del rappresentante ufficiale della fabbrica estera o presso un'officina di una delle loro rispettive concessionarie di vendita, ha superato anche i controlli elencati nella tabella II citata nelle premesse.

In base a tale attestazione l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione annota sulla carta di circolazione l'esenzione dall'obbligo della revisione o, nel caso in cui lo ritenga giustificatamente necessario per motivi attinenti alla sicurezza della circolazione, procede ad effettuare integralmente (o in parte) le operazioni di visita e prova di revisione.

L'attestazione di cui al comma precedente deve essere in ogni caso accompagnata dalla ricevuta fiscale relativa alle operazioni di manutenzione o ripristino eseguite ed ai controlli di cui al precedente primo comma. Essa può essere presentata soltanto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente territorialmente in base alla sede dell'officina.

Nel caso in cui la carta di circolazione venga, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico citato nelle premesse, ritirata e quindi necessariamente inviata ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile, non è consentito avvalersi della possibilità di esenzione, prevista nel primo comma; la restituzione della carta di circolazione ritirata è subordinata in tali casi all'effettuazione della visita e prova di revisione.

Le officine della fabbrica, dei rappresentanti ufficiali delle case estere e delle concessionarie abilitate all'effettuazione delle operazioni di controllo ed al rilascio della certificazione di cui al primo comma del presente articolo sono scelte e, riconosciute idonee dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tra quelle che saranno indicate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dalla stessa fabbrica e dai rappresentanti ufficiali di fabbriche estere.

Art. 3.

Con disposizioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono altresì stabiliti:

a) lo schema del modello di certificazione di avvenuto controllo del veicolo da parte dell'officina;

b) lo schema dell'atto con cui la casa costruttrice, la sua filiale o il rappresentante di casa estera, comunicato l'elenco delle officine delle proprie filiali o succursali e delle concessionarie appartenenti alla propria rete — di cui al precedente art. 2 — per l'effettuazione dei controlli dei veicoli secondo le prescritte modalità, s'impegnano a comunicare al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tutte le variazioni che si verificassero per dette officine, sia per quelle di nuova acquisizione sia per quelle di cessazione del rapporto;

c) lo schema del documento con cui il responsabile di ogni officina s'impegna, ove richiesto dall'interessato in occasione d'interventi di manutenzione o ripristino, a che vengano effettuati anche i controlli di cui alla tabella II citata nelle premesse;

d) lo schema di autorizzazione rilasciata, nei casi previsti dal precedente art. 2, alle singole officine;

e) le modalità di sorveglianza sulle suddette officine da parte degli uffici periferici della motorizzazione civile;

f) le circostanze che possono comportare la revoca dell'autorizzazione;

g) le modalità per l'annotazione, da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile, dell'esenzione della revisione conseguente all'esito favorevole degli accertamenti tecnici effettuati dalle officine, sui documenti di circolazione nonché per la loro memorizzazione presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile;

h) i criteri per determinare i casi in cui l'annotazione dell'esenzione della revisione conseguente all'esito favorevole degli accertamenti tecnici effettuati dalle officine debba o possa essere rifiutata disponendo contestualmente la revisione del veicolo ai sensi del quarto comma dell'art. 55 del testo unico citato nelle premesse.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno validità limitata al 31 dicembre 1986.

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il testo dell'art. 55 del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 393/1959, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980, è il seguente (le modifiche sono stampate in carattere corsivo):

«Art. 55. — *Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.*

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

86A0947

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 febbraio 1986.

Norme di applicazione dell'art. 10-*bis* del regolamento CEE n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 262/79 dalla commissione del 12 febbraio 1979 e successive modificazioni, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il proprio decreto ministeriale 21 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 20 febbraio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985 contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 262/79 della commissione;

Considerato che l'art. 10-*bis* del citato regolamento CEE n. 262/79 prevede la possibilità di utilizzare burro denaturato non concentrato per la fabbricazione di prodotti di pasticceria e gelateria;

Considerato che è necessario emanare disposizioni per l'applicazione in sede nazionale delle disposizioni di cui al citato art. 10-*bis;*

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 10-*bis* del regolamento CEE n. 262/79, in appresso denominato «regolamento», sul territorio della Repubblica può essere commercializzato e utilizzato ai fini del regolamento, il burro venduto dagli organismi di intervento della Comunità che sia stato denaturato nel territorio nazionale, con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei componenti, e nel quale per ogni tonnellata di prodotto siano stati incorporati, ad esclusione di ogni altro prodotto:

1) 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di sapofinicazione compreso tra i 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% della parte acida esterificata, nonché:

a) 250 g di 4-idrossi-3metossi-benzaldeide ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica, ovvero

b) 100 g di 4-idrossi-3metossi-benzaldeide ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse.

Art. 2.

Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di denaturazione del burro ai sensi dell'art. 10-*bis* del regolamento, nonché gli stabilimenti ed i laboratori che utilizzano burro denaturato per l'incorporazione dei prodotti della «formula C», di cui all'art. 4 del «regolamento» devono essere preventivamente autorizzati.

Possono essere autorizzati ad effettuare le operazioni di denaturazione di cui al precedente art. 1 e quelle di trasformazione del burro denaturato in prodotti della «formula C» di cui all'art. 4 del «regolamento» gli stabilimenti che sono in possesso ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 9, paragrafo 1, del «regolamento».

Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III. Le domande vanno inoltrate per il tramite degli organi regionali designati per i controlli, che saranno indicati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82, in appresso denominati «organi di controllo».

Gli «organi di controllo», eseguiti gli accertamenti rivolti principalmente al controllo della idoneità dello stabilimento o del laboratorio ad eseguire le operazioni di denaturazione e/o utilizzazione del burro di cui trattasi e dopo avere altresì provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dal richiamato art. 9, paragrafo 1, del «regolamento», inoltreranno al Ministero l'originale della domanda corredata oltre che dal proprio parere, da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

Gli stabilimenti che saranno autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a trasformare il burro in prodotti della «formula C» riceveranno un numero di riconoscimento progressivo che dovrà essere apposto sugli imballaggi dei prodotti finiti come disposto dall'art. 4, paragrafo 3, lettera *b)* del «regolamento».

Le firme apposte del titolare o legale rappresentante dell'impresa sulle richieste di autorizzazione di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Qualora l'incorporazione di cui all'art. 1 del presente decreto e la trasformazione di cui all'art. 4 del regolamento non vengano effettuate nello stesso stabilimento, il burro denaturato secondo le modalità previste all'art. 1 del presente decreto deve essere condizionato in sacchi o cartoni del peso minimo di 10 kg.

Sugli imballaggi deve figurare, in lettere di almeno 1 cm di altezza, l'indicazione della destinazione (formula *A* e/o *C* o formula *B* o formula *D*) e la seguente dicitura:

burro destinato esclusivamente alla trasformazione in uno dei prodotti di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 262/79.

Art. 4.

I termini entro i quali devono essere compiute le operazioni di denaturazione e di incorporazione nei prodotti finiti decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Le operazioni di denaturazione di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere effettuate entro il termine di due mesi.

L'incorporazione del burro denaturato nei prodotti finiti previsti all'art. 4 del «regolamento» deve essere effettuata entro il termine di dieci mesi.

Su tutta la documentazione commerciale relativa al burro di cui al presente decreto, oltre alla data entro la quale il burro deve essere utilizzato per l'incorporazione nei prodotti finiti e alla prevista destinazione del burro (formula *A* e/o *C* o formula *B* o formula *D*), dovrà essere specificato che trattasi di burro da denaturare o denaturato o utilizzato ai sensi dell'art. 10-*bis* del regolamento.

I soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di denaturazione di cui all'art. 1 del presente decreto devono comunicare agli «organi di controllo» il programma di lavorazione secondo le modalità previste all'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 indicando altresì i periodi nei quali il burro sarà denaturato specificando i quantitativi relativi ad ogni «partita di fabbricazione».

Si intende per «partita di fabbricazione» un quantitativo di burro denaturato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, prodotto ininterrottamente in uno stesso stabilimento.

Art. 5.

Gli «organi di controllo» competenti per territorio provvederanno ad effettuare controlli sul posto frequenti ed improvvisi per quanto concerne le operazioni di:

a) denaturazione del burro previste all'art. 10-*bis* del «regolamento»;

b) trasformazione del burro denaturato in prodotti della «formula *C*», prevista all'art. 4, paragrafo 3, lettera *a)* del «regolamento».

I controlli di cui al punto *a)* del presente articolo saranno effettuati, in base al programma di lavorazione su ogni «partita di fabbricazione» e verteranno in particolare:

sull'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché sulla corrispondenza concernente la qualità, quantità e grado di purezza delle sostanze denaturanti impiegate;

sull'accertamento dei quantitativi di burro quotidianamente utilizzato;

sulle condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura a quanto disposto dal «regolamento» in materia di eventuale presenza nello stabilimento, di grassi non butirrici;

sulla qualità e quantità dei prodotti ottenuti;

sull'esame delle registrazioni contabili.

Gli «organi di controllo», nell'ambito dei compiti di controllo loro demandati, provvederanno per ogni «partita di lavorazione» a prelevare campioni di burro denaturato da sottoporre all'analisi presso laboratori di enti ed organismi pubblici per accertare la rispondenza del burro denaturato a quanto prescritto dal «regolamento» e dichiarato o riportato nelle annotazioni. In relazione ad ogni accertamento effettuato dovrà essere redatto apposito verbale.

L'omogeneità di ripartizione dei rivelatori dovrà essere verificata su campioni di peso non superiore ad 1 kg prelevati casualmente su ogni «partita di fabbricazione», ammettendo un margine di errore non superiore al 5% espresso in valore relativo.

Gli «organi di controllo» provvederanno altresì, per ogni partita di burro aggiudicata a verificare accuratamente l'osservanza dell'insieme delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e a compilare il relativo verbale.

Per i controlli di cui al punto *b)* del presente articolo si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Gli «organi di controllo», completate le operazioni di denaturazione e di trasformazione del burro in prodotti della «formula *C*» prevista all'art. 4, paragrafo 3, lettera *a)* del regolamento provvederanno ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 13 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Art. 6.

Gli accertamenti sull'utilizzazione finale del burro denaturato ai sensi del presente regolamento, acquistato dalle imprese che producono i prodotti della formula *A*, *B* e *D* di cui all'art. 4 del «regolamento», sono effettuati, per i rispettivi territori di competenza, dai servizi repressione frodi che si atterranno a quanto in merito disposto agli articoli 15 e 16 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Art. 7.

L'A.I.M.A. provvederà ad impartire le opportune disposizioni in materia di prestazioni di cauzioni di garanzia e relativi svincoli.

Art. 8.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 8, 9, 10, 12, 14 e 17 del decreto ministeriale 21 luglio 1983, e successive modificazioni.

Le registrazioni contabili relative al burro utilizzato ai sensi dell'art. 10-*bis* dovranno essere riportate su appositi registri separati da quelli tenuti ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81 e del regolamento CEE n. 262/79 riguardanti il burro concentrato o utilizzato tal quale.

Art. 9.

Eventuali inadempienze a quanto disposto dal «regolamento» e dal presente decreto devono essere immediatamente comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, inviando copia del verbale di constatazione delle inadempienze riscontrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1986

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(Organo di controllo) (Provincia)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la denaturazione del burro - Regolamento CEE n. 262/79 (art. 10-*bis*). Decreto ministeriale 3 febbraio 1986.

Il sottoscritto .... nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di legale rappresentante / titolare
della ditta .... con sede legale in
.... registrata o iscritta presso ....

Chiede

che lo stabilimento .... sito in
.... via .... n. ....
iscritto o registrato presso .... che secondo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 262/79 dispone:

1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità media di almeno due tonnellate di burro al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche,

venga autorizzato ad effettuare la denaturazione del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79, provvedendo a far incorporare nel corso della lavorazione i prodotti elencati all'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1986.

A tal fine impegna:

a) a commercializzare nel territorio italiano solo burro denaturato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 3.febbraio 1986;

b) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 3 febbraio 1986;

c) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 4 del presente decreto, in collaborazione con gli «organi di controllo» il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di aggiudicazione di burro;

d) a sottostare ai controlli;

e) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si procede alla trasformazione del burro che beneficia di un aiuto in virtù del regolamento CEE n. 1932/81 e alle operazioni di concentrazione e denaturazione di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 262/79 il sottoscritto .... si impegna altresì:

f) a tenere separatamente i registri previsti al punto *b)* della presente domanda;

g) a trasformare il burro che beneficia di un aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81 dopo aver trasformato la totalità del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79 ed immagazzinato nello stabilimento.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede.

....
(Firma)

ALLEGATO 2

....
(Data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(Organo di controllo) (Provincia)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la trasformazione del burro denaturato ai sensi dell'art. 10-*bis* del «regolamento» CEE n. 262/79 in prodotti della «formula C».

Il sottoscritto .... nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di legale rappresentante / titolare
della ditta .... con sede legale in
.... registrata o iscritta presso ....

Chiede

che lo stabilimento sito in ....
via .... iscritto e registrato presso ....
che dispone delle seguenti attrezzature tecniche (vedi art. 9 del «regolamento», paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* ....
venga autorizzato ad effettuare la trasformazione del burro denaturato ai sensi dell'art. 10-*bis* del regolamento CEE n. 262/79 in prodotti della «formula C».

A tal fine si impegna:

a) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 3 febbraio 1986;

b) a predisporre, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del presente decreto, in collaborazione con gli «uffici regionali» il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di burro;

c) a conservare un campione del burro denaturato prelevato sotto controllo amministrativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento;

d) a sottostare ai controlli;

e) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal decreto ministeriale 3 febbraio 1986;

Considerato che nello stabilimento si procede alla trasformazione del burro che beneficia di un aiuto in virtù del regolamento CEE n. 1932/81 e del burro concentrato e denaturato di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 262/79 il sottoscritto .... si impegna altresì:

f) a tenere separatamente i registri previsti al punto *a)* della presente domanda;

g) a trasformare il burro che beneficia di un aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81 dopo aver trasformato la totalità del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79 ed immagazzinato nello stabilimento.

Nel confermare quanto esposto, si resta in attesa di comunicazione.

In fede.

....
(Firma)

NOTE

Nota all'art. 2:

La legge n. 610/1982, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982, riguarda il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.). L'art. 3 della legge elenca, fra l'altro, i compiti dell'A.I.M.A.

86A0907

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Redona* di Bergamo:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985 e seguenti: dal 17 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

2) *S.p.a. Crippa & Berger*, sede di Milano e stabilimento in Zingonia (Bergamo):
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1985 e seguenti: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nese* di Nese, unità in Nese di Alzano Lombardo (Bergamo):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e seguenti: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Manifattura Valcalepio*, sede legale in Credaro (Bergamo), sede amministrativa e stabilimento in Castelli Calepio (Bergamo) e non Calepio:
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985 e seguenti: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Necchi & Campiglio - Neca* di Pavia:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Lawil* di Varzi (Pavia):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985 e seguenti: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

7) *S.r.l. Industria laterizi Pastore* di Pizzale (Pavia):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

8) *Biscotti nord Italia Vittorio Veneto*, sede in Vittorio Veneto (Treviso) e stabilimento in Codevilla (Pavia):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Carrozzauto* di Stradella (Pavia):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985 e seguenti: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Triconez* di Mezzanino Po (Pavia), fallita il 9 luglio 1985:
periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 19 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Lamp*, unità di Pavia, S. Giulietta (Pavia) e Cicognola (Pavia):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1982 e seguenti: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Styl Varzi*, sede Codevilla (Pavia) e stabilimento in Varzi (Pavia):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Eredi Gnutti Metalli*, sede di Brescia, stabilimenti in Brescia e Lumezzane (Brescia):
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 5 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985 e seguenti: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

14) *S.n.c. Form Sport di Innocenzo e Giovanni Formenti & C.* di Castelcovati (Brescia), fallita il 15 novembre 1983:
periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 15 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.p.a. Pintossi & C.* di Lumezzane (Brescia):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Delta Besenzoni*, sede legale in Bergamo, sede amministrativa in Brescia e sedi operative ed uffici siti nei comuni di Brescia e Torino:
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Faini*, con sede in Bovezzo (Brescia), stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1982 e seguenti: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Carrozzeria Ruggeri* di Montichiari (Brescia), fallita il 21 febbraio 1985:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.r.l. Confezioni Gentleman* di Chiari (Brescia), fallita il 19 ottobre 1984:
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984 e seguenti: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.r.l. Nuova Cip Zoo* di Brescia, fallita il 9 luglio 1984:
periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale:
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.r.l. Nuova Cip Zoo* di Brescia, fallita il 9 luglio 1984:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

22) *S.p.a. Armi Renato Gamba* di Gardone Valtrompia (Brescia), fallita il 12 novembre 1983:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983 e seguenti: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.p.a. Comet Sara*, con sede in Varese e stabilimento in Solbiate Comasco (Como):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. Tendaggimantea* di Capiago Intimiano (Como):
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e seguenti: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

25) *S.p.a. Utensileria italiana Tavolazzi* di Missaglia (Como) fallita il febbraio 1985:
periodo: dal 1° settembre 1985 al 2 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984 e seguenti: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *S.p.a. Baronet Industries Diffusion International*, con sede legale Milano, sede amministrativa e stabilimento in Inverigo (Como)
periodo: dal 4 novembre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

27) *Ditta Maglificio Antonio Farioli & Figli* di Busto Arsizio (Varese)
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985 e seguenti: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS

28) *S.p.a. Pietro Pastorino* di Cocquio Trevisago (Varese):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985 e seguenti: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Contardo*, con sede in Varese (e non piu in Uboldo) stabilimento in Uboldo (Varese):
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1983 e seguenti: dal 12 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Scatolificio Ambrosiano - S.A.S.A.* di Carnate (Milano):
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Sidalm*, con sede in Milano ed unità nazionali:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1985 e seguenti: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Polygram dischi*, con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Tribiano (Milano):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984 e seguenti: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

33) *S.p.a. Polygram dischi*, con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Tribiano (Milano):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1985 e seguenti: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

34) *S.p.a. Gecar* di Lissone (Milano):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

35) *S.p.a. Ve.Be. elettromeccanica*, sede in Monza e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e seguenti: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

36) *S.p.a. S.F.E.A.T.*, sede in Novate Milanese (Milano), stabilimenti in Novate Milanese e Segrate (Milano), fallita il 26 aprile 1984:
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 25 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 10 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

37) *S.p.a. Intermoda* di Milano:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. IMAP - Industria manufatti artistici porcellane*, sede in Milano e stabilimento in Usmate Velate (Milano), fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985 e seguenti: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

39) *S.p.a. ACSAL - Azienda carni Lissone* di Lissone (Milano):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 gennaio 1984 e seguenti: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

40) *S.p.a. M.T. Castoldi*, con sede in Milano e stabilimento in Parabiago (Milano):
periodo: dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984 e seguenti: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si

41) *S.p.a. M.T. Castoldi*, con sede in Milano e stabilimento in Parabiago (Milano):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984 e seguenti: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. A. Carraro* di Borgolombardo (Milano), fallita il 2 febbraio 1984:
periodo: dal 4 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e seguenti: dal 2 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

43) *S.p.a. La Castellana* di Rho (Milano):
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e seguenti: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si

44) *S.r.l. O.S.A.* di Agrate Brianza (Milano), fallita il 19 ottobre 1984:
periodo: dal 27 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 26 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

45) *S.p.a. Venanzetti Vibrazioni*, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1985 e seguenti: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Fratelli Pagnoni* di Monza (Milano):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983 e seguenti: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti in Clusone (Bergamo), Campione sul Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia):
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1981 e seguenti: dall'11 maggio 1981;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. Cometea* di Carate Brianza (Milano), fallita il 27 marzo 1983:
periodo: dal 27 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983 e seguenti: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

49) *S.p.a. Sondrio cotonificio* di Sondrio:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983 e seguenti: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

50) *S.p.a. Pellegrini nord*, mensa aziendale c/o stabilimento di Brescia della S.p.a Fiat veicoli industriali:
periodo: dal 2 gennaio 1983 al 3 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

51) *S.p.a. Eurest Italia*, mensa aziendale c/o unità di Romano di Lombardia (Bergamo) della S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli:
periodo: dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

52) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentare*, mensa aziendale c/o gli stabilimenti siti in Cassinetta di Biandronno (Varese), Ternate (Varese) e Comerio (Varese) della S.p.a. I.R.E.:
periodo: dal 23 luglio 1984 al 27 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

53) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentare*, mensa aziendale c/o gli stabilimenti siti in Cassinetta di Biandronno (Varese), Ternate (Varese) e Comerio (Varese) della S.p.a. I.R.E.:
periodo: dal 18 ottobre 1984 al 31 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

54) *S.n.c. Ris Col*, mensa aziendale c/o unità di Cascina Costa di Samarate (Varese), Verghera (Varese) e Gallarate (Varese) della S.p.a. C.A.G.A.:
periodo: dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

55) *S.n.c. Ris Col*, mensa aziendale c/o unità di Cascina Costa di Samarate (Varese), Verghera (Varese) e Gallarate (Varese) della S.p.a. C.A.G.A.:
periodo: dal 12 novembre 1984 al 16 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

56) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, sede di Milano ed unità di Monza (Milano):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 31 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 6 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1983 e seguenti: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. B.B.*, di Balangero (Torino), fallita il 12 febbraio 1985:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.r.l. S.E.V. - Società elettromeccanica Valsusa* di Casellette (Torino):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

3) *S.p.a. Schiapparelli farmaceutici* di Torino:
periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Cartiera Valchisone di Bertolotto & C.* di Abbadia Alpina di Pinerolo (Torino):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *G.E.C. - Gruppo europeo confezioni di Avigdor* di Givoletto (Torino):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 2 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Livio Rossi*, in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982:
periodo: dal 27 maggio 1985 al 19 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 27 aprile 1984;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e seguenti: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
ultima concessione;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Ceat cavi*, sede Torino, stabilimenti Settimo Torinese e Ascoli Piceno, nonché uffici di vendita nazionali:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1982 e seguenti: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Plaster* di Beinasco (Torino):
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983 e seguenti: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

9) *Ditta Legatoria editoriale di Casini Aldo* di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Riber* di Torino, stabilimento di Beinasco (Torino):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Fergat* di Rivoli (Torino):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984 e seguenti: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Manifattura maglierie di Torino* di Torino:
periodo: dal 3 settembre 1985 al 2 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985 e seguenti: dal 1° dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

13) *Passamaneria Gamba Luigi* di Chieri (Torino):
periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 7 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Idrosapiens*, stabilimento di Leini (Torino):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984 e seguenti: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

15) *S.p.a. Olmas di Aime Bernardo & C.*, sede in San Defendente di Cervasca e stabilimento in Dronero (Cuneo):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1985 e seguenti: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

16) *S.a.s. Arce* di Dronero (Cuneo):
periodo: dal 13 novembre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 12 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Hemmerman* di Baldissero d'Alba (Cuneo):
periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.n.c. Garelli & Viglietti*, co sede in Mondovì e stabilimenti in Mondovì (Cuneo) e Lesegno (Cuneo):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

19) *Ditta Melform Monetti* di Racconigi (Cuneo):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984 e seguenti: dal 28 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

20) *S.p.a. Miroglio tessile*, con sede in Alba (Cuneo), stabilimenti in Alba, Govone (Cuneo), Castagnole (Asti) e Guarene (Cuneo):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983 e seguenti: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

21) *Ditta Sacchettificio moderno* di Brione (Novara), fallita l'11 ottobre 1983:
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984 e seguenti: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

22) *S.p.a. Attrezzature Zeta* di Baveno (Novara):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983 e seguenti: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. Tecnojewels* di Ornavasso (Novara):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984 e seguenti: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. S.A.R. stampaggi*, di Mandello Vitta (Novara), fallita il 14 febbraio 1983:
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983 e seguenti: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.p.a. Indy* di Gravellona Toce (Novara):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

26) *Ditta Unione Gomma di Ossola Stefano* di Trecate (Novara), fallita il 1° aprile 1983:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si;
ultima concessione;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *S.p.a. Ariflex*, unità di Alessandria e Caronno Pertusella (Varese):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983 e 28 novembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

28) *Maglificio Valley* di Pozzolo Formigaro (Alessandria):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984 e seguenti: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

29) *S.s.a. Garbieri* di Alessandria:
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1985 e seguenti: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

30) *S.a.s. Garbieri* di Alessandria:
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1985 e seguenti: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

31) *S.p.a. Novisa* di Novi Ligure (Alessandria):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

32) *S.p.a. Franger Frigor* di Casale Monferrato (Alessandria):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

33) *S.r.l. E. Picchetto & Figli* di Arquate Scrivia (Alessandria):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale:
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. O.C.M.A. - Officine costruzioni meccaniche Alessandria* di Alessandria:
periodo: dal 27 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Industrie Eternit*, con sede e stabilimento in Casale Monferrato (Alessandria) e per i soli uffici e magazzini di Torino:
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984 e seguenti: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Borsalino G. & Fratello* di Alessandria:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982 e seguenti: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: si.

37) *Cartiere Sterzi*, sede di Milano e stabilimenti di Crevacuore (Vercelli) e Varese:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale:
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 13 giugno 1983 e seguenti: dal 12 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Samit* di Borgosesia (Vercelli):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

39) *G.R. - Generale ristorazione*, sede di Torino presso Michelin italiana di Spinetta Marengo (Alessandria):
periodo: dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 12 giugno 1984:
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

40) *G.R. - Generale ristorazione*, sede di Torino presso Michelin italiana di Spinetta Marengo (Alessandria):
periodo: dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 12 giugno 1984:
prima concessione: dal 21 febbraio 1983;
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

41) *S.p.a. Solari & C./Udine*, sede Udine, stabilimenti di Udine e Artegna (Udine):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983 e seguenti: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Gruppo Moda Confezioni* di Bra (Cuneo):
periodo: dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982 e seguenti: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Gruppo Moda Confezioni* di Bra (Cuneo):
periodo: dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982 e seguenti: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *Dieffe S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma):
periodo: dal 19 marzo 1984 al 20 agosto 1984;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

2) *Gestione maglificio industriale - Istituto nazionale ciechi di guerra*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dall' 8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 maggio 1983: dall'11 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *Nuova editrice Avanti*, sede legale in Roma, redazioni di Roma e Milano:
periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 416/81.

4) *Rebuli Flora*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 24 novembre 1983:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 24 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

5) *Officine grafiche meridionali*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 1° gennaio 1980 al 30 giugno 1980;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
pagamento diretto: no;
CIPI 31 ottobre 1985 anticipazione efficacia temporale delibera 9 luglio 1981.

6) *Officine grafiche meridionali*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 1° luglio 1980 al 30 novembre 1980;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

7) *Autovox S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 14 luglio 1985 al 12 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1981: dal 12 gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

8) *HI-FI Galactron International*, stabilimento di Ariccia (Roma):
periodo: dal 1° maggio 1983 al 27 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 1° agosto 1982;
pagamento diretto: si;
vista 2 maggio 1985 (agosto 1982-giugno 1984).

9) *HI-FI Galactron International*, stabilimento di Ariccia (Roma):
periodo: dal 28 ottobre 1983 al 17 maggio 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 1° agosto 1982;
pagamento diretto: si;
vista 2 maggio 1985 (agosto 1982-giugno 1984).

10) *HI-FI Galactron International*, stabilimento di Ariccia (Roma), fallita il 18 maggio 1983:
periodo: dal 17 febbraio 1985 al 18 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1985: dal 18 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

11) *Astra Centro S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Capena (Roma):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *Tirabocchi S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), fallita il 13 maggio 1983:
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 13 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

13) *CER.IT. - Ceramiche italiane S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 25 settembre 1982:
periodo: dal 25 giugno 1984 al 22 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982: dal 31 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

14) *CER.IT. - Ceramiche italiane S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 25 settembre 1982:
periodo: dal 23 dicembre 1984 al 23 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982: dal 31 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

15) *CER.IT. - Ceramiche italiane S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 25 settembre 1982:
periodo: dal 24 giugno 1985 al 24 settembre 1985 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982: dal 31 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

16) *Nuova Autovox S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 23 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

17) *SERO - Soc. elettronica romana S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 30 settembre 1983:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 29 novembre 1982;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dall'11 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

18) *Sirem S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 19 aprile 1983:
periodo: dal 20 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1981: dal 2 gennaio 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

19) *I.C.E. S.p.a. (gruppo Genghini)*, sede e stabilimento di Roma, dal 27 novembre 1984 cessazione esercizio impresa:
periodo: dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 fino al 27 novembre 1984.

20) *A.C.O.I. S.p.a. (gruppo Genghini)*, sede legale e stabilimento di Roma:
periodo: dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

21) *A.C.O.I. S.p.a. (gruppo Genghini)*, sede legale e stabilimento di Roma:
periodo: dal 31 ottobre 1983 al 29 maggio 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

22) *Genghini S.p.a. (gruppo Genghini)*, sede legale Roma, unità di Briatico (Catanzaro):
periodo: dal 14 novembre 1983 al 19 marzo 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

23) *Genghini S.p.a. (gruppo Genghini)*, sede legale Roma, unità di Prato (Firenze):
periodo: dal 28 novembre 1983 al 19 marzo 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

24) *Ondabox S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Ariccia (Roma):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
prima concessione dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

25) *Cartiera di Trito di Pietro Mancini S.n.c.*, sede legale e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone):
periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
prima concessione dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si.

26) *Lavemetal S.p.a. (gruppo Lavezzari)*, sede legale e stabilimento in Patrica (Frosinone):
periodo: dal 1° ottobre 1981 al 31 marzo 1982;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
pagamento diretto: no;
CIPI 31 ottobre 1985 anticipazione efficacia temporale della delibera 22 marzo 1984.

27) *Lavemetal S.p.a. (gruppo Lavezzari)*, sede legale e stabilimento in Patrica (Frosinone):
periodo: dal 1° aprile 1982 al 30 settembre 1982;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
pagamento diretto: no;
CIPI 31 ottobre 1985 anticipazione efficacia temporale della delibera 22 marzo 1984.

28) *La Tipografica S.n.c.*, sede legale e stabilimento in Frosinone:
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985 sullo snellimento delle procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

29) *Bosi S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Cittaducale (Rieti), filiali di Roma, Bari e Catania:
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

30) *Bosi S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Cittaducale (Rieti), filiali di Roma, Bari e Catania:
periodo: dall'8 luglio 1985 al 31 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

31) *One Tile - 1 T S.p.a.*, ex area industriale ceramiche, sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

32) *Carrara e Matta S.p.a.*, sede legale in Torino, stabilimento di Ceprano (Frosinone):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

33) *Montebianco sud S.p.a.*, sede e stabilimento in Frosinone:
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

34) *B.L. S.p.a. - Industria bottoni*, sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), fallita il 27 luglio 1983:
periodo: dl 26 gennaio 1985 al 27 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1983: dal 28 agosto 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

35) *B.L. S.p.a. - Industria bottoni*, sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), fallita il 27 luglio 1983:
periodo: dal 28 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1983: dal 28 agosto 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

36) *Europress S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Ceprano (Frosinone):
periodo: dal 14 aprile 1983 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

37) *Olin S.p.a - Divisione Winchester*, sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si.

38) *Compagnia Aautotrasporti Liri - C.A.L.*, sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone):
periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 18 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

39) *Lanificio S. Francesco S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), fallita il 25 luglio 1985:
periodo: dall'8 luglio 1985 al 24 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

40) *Lanificio S. Francesco S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), fallita il 25 luglio 1985:
periodo: dal 25 luglio 1985 al 25 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

41) *Saiag sud S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Frosinone:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1984: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

42) *Cartiera del Lazio*, sede legale e stabilimento in Guarcino (Frosinone), fallita l'11 marzo 1983:
periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 11 febbraio 1981: dal 1° settembre 1980;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

43) *C.M.A. - Costruzioni carpenteria meccanica medio e pesante S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Cassino (Frosinone):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1983: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

44) *C.M.A. - Costruzioni carpenteria meccanica medio e pesante S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Cassino (Frosinone):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1983: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

45) *M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Scauri di Minturno (Latina), fallita il 15 dicembre 1982:

periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 18 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

46) *Semma mobili S.p.a*, sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina):

periodo: dall'11 febbraio 1985 al 12 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 16 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

47) *Semma S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina):

periodo: dall'11 febbraio 1985 al 12 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

48) *Thermocalor S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), fallita il 19 luglio 1983:

periodo: dal 21 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 19 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

49) *Tecmeco S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Vazia (Rieti):

periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985 (prima concessione);
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

50) *Tecmeco S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Vazia (Rieti):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

51) *I.C.E. (gruppo Genghini)*, sede e stabilimento di Roma (27 novembre 1984 data cessazione esercizio impresa):

periodo: dal 29 ottobre 1984 al 27 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 fino al 27 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Lito Pellettiere* di Rastignano di Pianoro (Bologna), fallita il 5 marzo 1985:

periodo: dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Lito Pellettiere* di Rastignano di Pianoro (Bologna), fallita il 5 marzo 1985:

periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Lito Pellettiere* di Rastignano di Pianoro (Bologna), fallita il 5 marzo 1985:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 27 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Cerlux ceramiche* (in concordato preventivo), di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 26 novembre 1984 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *Ceramica Costi S.p.a.* di Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ceramica San Prospero* di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 16 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 16 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Centredil* di Bologna:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Ceramiche artistiche De.Or* di Spezzano Modenese (Modena):

periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: riconversione e riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Ceramiche Diana* di Castellarano (Reggio Emilia):

periodo: dal 18 marzo 1985 al 15 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Ceramiche Diana* di Castellarano (Reggio Emilia):

periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Officine meccaniche Fochi*, stabilimento di Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Unicem*, stabilimento di Piacenza:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ceramiche Refin* di Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 12 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 12 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

14) *Ceramica Valtresinaro*, sede e stabilimento in Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia):
periodo: dall'11 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

15) *Ceramica Valtresinaro*, sede e stabilimento in Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia):
periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

16) *Ceramica Eurocotto*, sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 1° febbraio 1984 al 30 luglio 1984;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 1° febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Capolo*, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e stabilimento in Final di Rero - Tresigallo (Ferrara):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Capolo*, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e stabilimento in Final di Rero - Tresigallo (Ferrara):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Leoni*, con sede e stabilimento in Ravarino (Modena):
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Leoni*, con sede e stabilimento in Ravarino (Modena):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

21) *S.p.a. Ceramica Girasole*, sede legale in Fiorano Modenese (Modena), stabilimento in Dosso Santo Agostino (Ferrara), fallita il 6 febbraio 1985:
periodo: dal 3 dicembre 1985 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Ceramica Girasole*, sede legale in Fiorano Modenese (Modena), stabilimento in Dosso Santo Agostino (Ferrara), fallita il 6 febbraio 1985:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.p.a. Ceramiche Petrus*, sede in Sassuolo (Modena), stabilimento in Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia):
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. C.I.M.A. - Cooperativa interregionale muratori e affini*, con sede in San Giorgio di Piano (Bologna) e vari stabilimenti ubicati nella provincia di Bologna:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Fabbrica argenteria Clementi di Giovanni Mantel e C.* di Casalecchio:
periodo: dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
prima concessione: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Fabbrica argenteria Clementi di Giovanni Mantel e C.* di Casalecchio:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
prima concessione: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Simel*, con sede e stabilimento in Vigarano Mainarda (Ferrara):
periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

28) *C.M.A. - Cooperativa muratori e affini* di Cervia (Ravenna):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Nuova Ite* di Molinella (Bologna):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 14 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Italcementi*, con sede in Bergamo e stabilimento in Savignano sul Panaro (Modena):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983 e seguenti: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Lara - Automazioni industriali* di Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: riconversione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Jvags*, con sede e stabilimento in S. Maria di Sala (Venezia):
periodo: dal 1° novembre 1984 al 28 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Roberta di Camerino*, con sede legale in Venezia e stabilimenti in Venezia e Mestre (Venezia):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 6 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

3) *S.p.a. Rheem Safim*, stabilimento di Salzano (Venezia):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 9 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1985: dal 9 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Bellato*, con sede e stabilimento in Scorzè (Venezia):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 settembre 1985: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. In.Ca.* di Longarone (Belluno):
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. In.Ca.* di Longarone (Belluno):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

7) *S.p.a. Comedil gru*, con sede e stabilimento in Ponte nelle Alpi (Belluno):
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1984 e seguenti: dal 5 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

8) *S.p.a. Valdadige coperture*, sede legale Verona, unità di Campogallo (Vicenza):
periodo: dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1985: dal 17 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Valdadige coperture*, sede legale Verona, unità di Campogallo (Vicenza):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 17 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1985: dal 17 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a Industria confezioni Sinigallia*, con sede e stabilimento in Motta di Livenza (Treviso):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Davis International (gruppo dal Vera)*, con sede legale e stabilimento in Conegliano (Treviso), fallita il 20 febbraio 1983:
periodo: dal 28 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983 e seguenti: dal 30 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Durante*, con sede e stabilimento in Gorgo al Monticano (Treviso):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 6 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

13) *S.p.a. Lanificio di Nervesa della Battaglia*, con sede legale in Villorba (Treviso) e stabilimento in Nervesa della Battaglia (Treviso):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983 e successivi: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Conceria Pasubio* di Arzignano (Vicenza):
periodo: dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A0862

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1986 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 221, 222.1, 222.2, 223, 224.2 e 312, anno 1981 e classificazione ISTAT voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05, anno 1971), è prolungata al 9 marzo 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

86A0863

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione di presidi medico-chirurgici

Si comunica la revoca delle seguenti registrazioni di presidi medico-chirurgici:

Num. d'ord.	DITTA E SEDE	NOME DEL PRODOTTO	Numero di registrazione	Data del decreto di revoca
1	Von Boch Arzneimittel S.a.s., con sede in Roma, via Rovigo, 1	*Odontotre* - pasta dentifricia	5518	16- 3-1985
2	Id.	*Odontotre* - disinfettante per gengive	5215	16- 3-1985
3	Id.	*Odontotre* - soluzione disinfettante per la bocca	5214	16- 3-1985
4	I.S.F. S.p.a., codice fiscale 00776670150, con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, 1	*Parviderm Italseber*	7301	16- 3-1985
5	Id.	*Parvident Italseber* - pasta dentifricia	7323	16- 3-1985
6	Id.	*Parviderm Italseber* - crema	7307	16- 3-1985
7	Procter e Gamble Italia S.p.a, codice fiscale 00439220583, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Chopin, 35	*Safeguard* - antibatterico	5580	16- 3-1985
8	Savoma Medicinali S.p.a., codice fiscale 00152270344, con sede e domicilio fiscale in Parma, via Baganza, 2	*Disinfectin* - liquido	8135	27- 8-1985
9	Procarg S.p.a., con sede in Zola Predosa (Bologna), via del Corno, 10	*Finitex* - disinfettante	9316	22- 7-1985
10	Ist. chim. internaz.. Rende S.n.c., codice fiscale 00399680586, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Salaria, 1240	*Rino Rende*	8404	22- 7-1985
11	Laboratorio farmaceutico Giovanardi, codice fiscale GVNBNT34S29F205J, con sede e domicilio fiscale in Bogliasco (Genova), via Poggio Favaro, 1/*B*	*Alpino*	9456	22- 7-1985

Si comunica la revoca delle seguenti registrazioni di presidi medico-chirurgici contenenti formaldeide:

Num. d'ord.	DITTA E SEDE	NOME DEL PRODOTTO	Numero di registrazione	Data del decreto di revoca
1	I.D.I.M. - Ist. derm. ital. S.p.a., codice fiscale 00986620284, con sede e domicilio fiscale in Padova, via Frigimelica, 20	*Iodoform Divisan*	9815	27- 8-1985
2	Id.	*Steroformio* - polvere Divisan	11015	20- 7-1985
3	Zucchet - Industria chimica italiana S.r.l., codice fiscale 00598440584, con sede e domicilio fiscale in Roma, vicolo Pian Due Torri, 54	*Polibactero K 4000*	5272	20- 7-1985
4	D.M.D. di Dolcino Daniele, codice fiscale 00513200154, con sede e domicilio fiscale in Garbagnate Milanese (Milano), via Kennedy, 1	*Dolcaform*	3467	20- 7-1985

86A0492

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche:

scienza delle finanze.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisioterapia respiratoria.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:

lingua e letteratura francese;
istituzioni di diritto pubblico;
storia dell'agricoltura.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A0851

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Eboli

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 8 novembre 1985, n. 8992, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 1510 sito in comune di Eboli, riportato al catasto del comune stesso al foglio 24, particella 1419, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze n. 8973 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 426, sito in comune di Eboli, riportato in catasto del comune stesso al foglio 50, particella 437/b, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

86A0955

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Revi Consass - Revisione consulenti associati S.a.s. di Luigi Pellegrini», in Roma, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto 28 dicembre 1985, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «Revi Consass - Revisione consulenti associati S.a.s. di Luigi Pellegrini», in Roma, ad esercitare l'attività di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

86A0357

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenchi n. 12, 13 e 14

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto. — Intestazione: De Carolis Vladimiro, nato a Manciano il 27 dicembre 1910. — Titoli del debito pubblico: al portatore 9. — Capitale: L. 1.545.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241 D.P. — Data: 6 marzo 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Corvino Nicola, nato a Casal di Principe 16 agosto 1929. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 6.730.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 mod. 241 D.P. — Data: 3 luglio 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pesaro. — Intestazione: Cappellini Ermes, nato a Saltara il 18 marzo 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a che di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

86A0276

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e vendita dell'acqua minerale «S. Stefano» in contenitori di cartone politenato tetra pak

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 15940 del 25 ottobre 1985 la S.p.a. Terme di Monlesano è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale «S. Stefano» in contenitori di cartone politenato tetra pak.

86A0879

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di La Thuile e La Magdeleine

Con deliberazione della giunta regionale n. 8416 del 6 dicembre 1985, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 del vigente piano regolatore generale del comune di La Thuile, adottata con deliberazione consiliare n. 49 del 22 marzo 1985.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

Con deliberazione della giunta regionale n. 105 del 10 gennaio 1986, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate, con modificazioni, le varianti sopracitate al vigente piano regolatore generale comunale di La Magdeleine.

Copia di detta deliberazione e delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

86A0936

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1975, registro n. 2, foglio n. 117, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente miglioramenti economici al personale dei Ministeri;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 742, che ha eliminato la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa ai provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze degli istituti penitenziari operanti nel territorio nazionale, l'amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, al personale di ragioneria, per le unità riferite alle regioni di seguito indicate, settantadue posti nella qualifica di ragioniere in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dei complessivi trecentotrentotto posti indicati, per la carriera di concetto amministrativa, nella tabella *B* allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di ragioniere in prova, livello sesto, nel ruolo del personale di ragioneria della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

1) Piemonte	posti	9
2) Liguria	»	3
3) Lombardia	»	15
4) Veneto	»	9
5) Trentino-Alto Adige	»	1
6) Friuli-Venezia Giulia	»	3
7) Emilia-Romagna	»	3
8) Toscana	»	4
9) Umbria	»	1
10) Marche	»	2
11) Lazio	»	5
12) Abruzzo	»	2
13) Molise	»	1
14) Campania	»	3
15) Puglia	»	1
16) Basilicata	»	1
17) Calabria	»	2
18) Sicilia	»	4
19) Sardegna	»	3
Totale . . .	posti	72

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

Il personale assunto sarà destinato a prestare servizio per almeno cinque anni nell'ambito delle regioni indicate nel bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso si richiedono i seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono o siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie delle carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 16 e 17 aprile 1986:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

2) contabilità di Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

3) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

4) nozione di legislazione sociale del lavoro;

5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 444/1985 il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ultimate le prove del concorso, i vincitori sono nominati immediatamente ragionieri in prova, livello sesto, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ed assunti in servizio, nell'ordine della graduatoria, nel limite dei posti disponibili.

I medesimi dovranno produrre subito, e comunque entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, da inviarsi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a)*, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su

carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato, su carta bollata, dalla procura della Repubblica competente;

7) certificato dei carichi pendenti, rilasciato su carta bollata, dalla pretura competente;

8) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei conpagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decade dal diritto alla nomina in prova;

9) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

10) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 10) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata;

1) copia dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) certificato medico di cui al precedente art. 7, n. 8).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati precedentemente al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvede con aperture di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadennza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1985

p. *Il Ministro:* CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 7

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I concorsi - Via Silvestri 52 - 00164 ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

(1)

(cognome e nome)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a .... (provincia di ....) in via .... n. .... tel. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a settantadue posti di ragioniere in prova, livello sesto, nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perchè (2) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: (3) .... conseguito presso l'istituto tecnico commerciale «..........................» di .... sito in via .... di (città) .... nell'anno scolastico ....;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure .... (4);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5) ....,

e) eventuali condanne riportate (6).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a .... via.......... n. .... c.a.p. .... (città) .... (provincia di ....) n. tel. ....

Data, ...

Firma (8)

....
(La firma del candidato deve essere autenticata)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono far seguire al loro cognome quello del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) È richiesto il diploma di ragioniere con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

86A0788

Concorso pubblico a duecentocinquantasei posti di operaia qualificata con la qualifica professionale di «vigilatrice penitenziaria».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Vista la legge 26 aprile 1982, n. 215;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze degli istituti operanti nel territorio nazionale, l'amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, per le unità riferite alle regioni di seguito indicate, duecentocinquantasei posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di vigilatrice penitenziaria, dei complessivi quattrocentodiciotto posti indicati, per il personale operaio, nella tabella *B* allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444;

Atteso, altresì, che per la copertura delle quattro unità di operai previste per la regione Valle d'Aosta dalla sopracitata tabella *B*, l'amministrazione provvederà mediante apposito e distinto bando di concorso per altrettanti posti di vigilatrice penitenziaria, tenute presenti le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1978, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico a duecentocinquantasei posti di operaia qualificata in prova dello Stato con la qualifica professionale di «vigilatrice penitenziaria» presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

Regione		
Abruzzo	posti	10
Emilia-Romagna	»	23
Friuli-Venezia Giulia	»	28
Liguria	»	20
Lombardia	»	52
Marche	»	4
Piemonte	»	36
Puglia	»	14
Toscana	»	19
Trentino-Alto Adige	»	6
Umbria	»	9
Veneto	»	35

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

Le vincitrici del concorso hanno l'obbligo di permanere nell'ambito delle regioni cui saranno assegnate per almeno cinque anni.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

2) essere cittadina italiana, ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

5) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) di non essere state destituite o dispensate dal servizio presso una pubblica amministrazione o decadute da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo alle aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

a) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti di una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

Le candidate dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposte, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per le aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

Il Ministero di grazia e giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di «vigilatrici penitenziarie».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o dal notaio;
b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;
c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso dei titoli e qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti che attestano il possesso dei titoli.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà formata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici e le idonee del concorso.

La graduatoria elle vincitrici e delle idonee sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per eventuali impugnative.

Art. 10.

Le concorrenti utilmente collocate in graduatoria saranno invitate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso la sede che sarà loro destinata.

Entro il primo mese di servizio gli stessi dovranno consegnare al capo dell'istituto di destinazione, sotto pena di decadenza, i sottoelencati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, le candidate sono tenute a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Le aspiranti invalide di guerra o invalide civili per fatti di guerra o assimilati, invalide del lavoro, invalide civili o invalide per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, la dichiarazione che l'invalida per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso; colei che non sia riconosciuta idonea o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è esclusa dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, (anche se negativa) circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana o dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al punto 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo, dovranno produrre, soltanto i seguenti documenti in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);

3) certificato medico di cui al precedente art. 10, n. 6);

4) dichiarazione di cui al precedente art. 10, n 7).

Art. 12.

Le nuove assunte in servizio saranno invitate a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Art. 13.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza della nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga lorda pari a quella prevista per il personale operaio inquadrato nel quarto livello funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 3

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - 00100 ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) ....
(le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito) nata a ....
(provincia di ....) il .... (giorno, mese e anno) domiciliata in .... (provincia di ....), via .... c.a.p. ....
chiede di essere ammessa a partecipare al concorso a duecentocinquantasei posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica di «vigilatrice penitenziaria».

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto.......... (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di .... nell'anno scolastico .... presso ....;

di essere cittadina italiana;

di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di ....;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Dichiara, altresì, di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo ....

Data, ...

Firma (1)

....

---

(1) La firma dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per le aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

86A0789

AVVOCATURA DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di segretario, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della ex carriera di concetto.

Le prove scritte del pubblico concorso a tre posti di segretario in prova, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della ex carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, indetto con D.A.G. 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 7 e 8 aprile 1986 (D.A.G. 4 febbraio 1986).

86A1006

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di assistente medico di igiene epidemiologica e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 68

È stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di igiene epidemiologica e sanità pubblica, (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica) presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Passirana di Rho (Milano).

86A0899

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di biologo collaboratore del laboratorio di analisi presso l'unità sanitaria locale n. 68

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore del laboratorio di analisi, presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Asti.

86A0890

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta ufficiale*, parte seconda n. 31 del 7 febbraio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario della prova scritta del concorso ad un posto di infermiere professionale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985).

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige al testo del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1986, n. 8, recante: «Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini». (Testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1986).

Nell'art. 3 del testo coordinato citato in epigrafe dove è scritto: « . . . . le disposizioni dell'articolo *272*, . . . », leggasi: « . . . le disposizioni dell'articolo *279*, . . . ».

86A0996

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221